

COMUNE DI POGLIANO MILANESE CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 27/06/2023

OGGETTO: Conferimento unità d'offerta Asilo Nido Comunale all'Azienda Speciale Consortile SER.C.OP.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **18:30** nella Residenza Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Vicesindaco	MAGISTRELLI	Si	
	GABRIELE		
Consigliere	CERRITO	Si	
	ALESSANDRO		
Consigliere	ROSSI VALERIA	Si	
Consigliere	COLOMBO LUCA	Si	
Consigliere	BELLONI CHIARA	Si	
Consigliere	GRIMOLDI	Si	
	ALESSANDRA		
Consigliere	ANTONINI SARA	Si	
Consigliere	CONALBI DAVIDE	Si	
	ALFREDO		
Consigliere di Minoranza	COZZI MARCO	Si	
	GIAMPIETRO		
Consigliere di Minoranza	MARINONI BENIAMINO	Si	
Consigliere di Minoranza	ROBBIATI ELISA	Si	
Consigliere di Minoranza	CLERICI SAMUELE	Si	

Totale Presenti: 13	Totale Assenti: 0
---------------------	-------------------

Partecipa alla seduta il **Matteo Bottari**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO Conferimento unità d'offerta Asilo Nido Comunale all'Azienda Speciale Consortile SER.C.OP.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- Lo Statuto del Comune di Pogliano Milanese.
- La legge regionale 12/03/2008 n. 3, "Governo della rete degli interventi dei servizi alla persona in ambito sociale".
- La legge 13/07/2015 n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
- Il decreto legislativo 13.04.2017 n.65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lettera e) della legge 13/07/2015 n.107, sopra richiamata.
- La Delibera della Giunta regionale della Lombardia n.20558 dell'11/02/2005 che ha definito i requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia.
- La Delibera della Giunta regionale della Lombardia n.2929/2020 con la quale la Regione ha inteso aggiornare i requisiti di esercizio degli Asili Nido stabiliti con precedente D.G.R. n.20558 sopra citata.

DATO ATTO che i requisiti di accreditamento e l modalità di vigilanza per accreditare le unità di offerta del territorio, tra le quali gli Asili Nido, pubblici e privati, sono stati definiti dal Piano di Zona dell'Ambito sociale dei Comuni del Rhodense in collaborazione con ASL 1 Milano.

APPURATO che i servizi di Asilo Nido comunali sono da qualificarsi come 'pubblici servizi' in quanto rientrano nella definizione di "attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi, ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale" (cfr., in termini generali, Consiglio di Stato, sez. IV, 29.11.2000, n. 6325 e Cons. di Stato, sez. VI, n. 1514/2001).

CONSIDERATO che l'attuale gestione dell'Asilo Nido di Pogliano Milanese è una gestione diretta (detta anche 'in economia').

RICHIAMATE le linee di indirizzo contenute nel Documento Unico di Programmazione, a proposito della esternalizzazione del Servizio Asilo Nido.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06 marzo 2007 ad oggetto "Costituzione Consorzio per i Servizi alla Persona dei Comuni di: Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo Milanese e Vanzago – Approvazione Statuto e Convenzione Costitutiva";

VISTO il verbale dell'Assemblea Consortile, seduta n. 1/2007 del 2 maggio 2007, con la quale si prende atto della regolare costituzione del Consorzio Servizi Comunali alla Persona "Ser.Co.P." fra i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, Settimo Milanese e Vanzago;

PREMESSO che Ser.Co.P. è una azienda speciale consortile che opera ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., quale ente strumentale degli enti locali, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e proprio statuto;

PREMESSO altresì che Ser.Co.P. è istituita per la gestione dei servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti Locali soci nelle seguenti aree di intervento: minori, disabili, anziani, inclusione sociale, come previsto all'art. 3 dello Statuto;

RICHIAMATE le seguenti delibere:

- la delibera di C.C. n. 64 del 21/12/2010 "Statuto Consorzio Ser.Co.P: modificazione denominazione in Azienda Speciale Consortile e modifiche correlate";
- la delibera di C.C. n. 55 del 24/11/2011, con la quale è stato approvato lo schema del contratto di servizio 2011-2018 per la gestione dei seguenti servizi:
- a. Tutela minori
- b. Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili;
- c. Servizio Assistenza Domiciliare Educativa;
- d. Nucleo Inserimenti Lavorativi;
- e. Servizio Trasporto Disabili;
- f. Servizio Sociale Professionale;
- g. attività di accreditamento dei servizi diurni a favore di disabili;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 65 del 28/10/2014 con la quale si approvava l'ingresso nell'Azienda Speciale del Comune di Nerviano;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale N. 36 del 22/03/2023 ad oggetto: Ratifica accordo sindacale riguardante il personale dipendente coinvolto nel procedimento di conferimento del servizio Asilo Nido comunale all'azienda speciale Ser.Co.p.;

CONSIDERATO pertanto che questa Amministrazione Comunale garantisce il servizio di Asilo Nido, attualmente costituito da n. 1 struttura regolarmente autorizzata al funzionamento in base alla normativa regionale vigente, con una capienza massima di 35 posti, avvalendosi del proprio personale educativo ed ausiliario, e della collaborazione a partire dal 2022 dell'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. di Rho;

VISTO l'art.42 c. 2 lettera e) del D.lgs. 20/08/2000 n.267, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di organizzazione dei servizi pubblici.

VISTO l'art. 14 c.1 lettera d) del D.lgs. n.201 del 23/12/2022, in base al quale, tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'art.3 dello stesso decreto legislativo, l'ente locale, nelle ipotesi in ci ritiene che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico ad un singolo operatore o ad un numero limitato di operatori, provvede all'organizzazione del servizio mediante, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione 'in economia' o mediante aziende speciali di cui all'art.114 del T.U n. 267/2000.

VISTO l'art.14 c.2 del suddetto ultimo D.lgs. secondo il quale, ai fini della scelta delle modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento ad esperienze paragonabili, nonché dei risultati dell'eventuale gestione precedente del

medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati.

VISTO l'art.14 c.3 del suddetto D.lgs. secondo il quale "degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta, nonchè illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni".

VISTO l'art.17 comma 1 del D.lgs. n.201/2022, secondo il quale "gli Enti locali (...) possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società 'in house', nei limiti e con le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 175/2016".

VISTI, altresì il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 17 del D.lgs. n.201/2022.

RITENUTO di definire e attuare il procedimento di conferimento del servizio Asilo Nido comunale "in house" all'Azienda Speciale consortile (A.S.C.) Ser.Co.P., azienda pubblica partecipata dal Comune di Pogliano Milanese con sede in via dei Cornaggia, n. 33 - Rho, provvedendo contemporaneamente al trasferimento del contingente del personale oggi in forza a detto servizio, nell'entità e secondo criteri, modalità e garanzie riportate nell'allegato accordo sindacale sottoscritto in data 20 Febbraio 2023;

RITENUTO perseguire tramite il conferimento a Ser.Co.P. del servizio Asilo Nido i seguenti obiettivi:

- attuare e completare il percorso di conferimento già in atto parzialmente dal 2022, che ha consentito il mantenimento di un servizio di qualità, apprezzato dalle famiglie;
- migliorare ulteriormente la qualità del servizio offerto ai bambini e alle famiglie, potendo contare su opportunità di stretta collaborazione con una struttura organizzativa professionale che ha in affidamento altre strutture di Asilo Nido di altri comuni ed è dotata di competenze professionali di alto profilo a disposizione dell'Azienda;
- garantire al servizio Asilo Nido maggiore efficienza nel reclutamento del personale qualificato, compromessa dai limiti alle assunzioni del personale imposte agli enti locali;
- mantenere inalterato il potere di indirizzo e controllo pubblico del servizio che l'affidamento ad un'azienda speciale consortile consente;
- mantenere una gestione economica ed efficiente del servizio che consenta, a parità di servizi erogati, di contenere i costi entro i limiti di quanto già oggi speso a tal fine dal Comune;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N. 9 del 05/04/2023 "Approvazione Piano Programma Ser.Co.P. 2023" con cui questa Amministrazione Comunale ha preso atto del Piano Programma annuale 2023 dell'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P.;

CONSIDERATO che il personale a tempo indeterminato, attualmente in forza al servizio Asilo Nido del Comune di Pogliano Milanese, è il seguente:

- 1. n. 3 unità di categoria C, profilo professionale educatrice;
- 2. n. 2 unità di categoria A, profilo professionale ausiliario asilo nido;

VISTO l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. di Rho del 04/02/2011 e lo Statuto approvato con atto di Consiglio Comunale n. 80 del 21 dicembre 2010 e pubblicato sul BURL n. 11 in data 16/03/2011;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

VERIFICATA la sussistenza dei principi e dei requisiti previsti dalle norme vigenti alla base della volontà di conferire le attività connesse all'Unità d'Offerta Asilo Nido all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. di Rho, come meglio specificato qui di seguito:

- 1) il conferimento all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. si configura come un affidamento diretto di un servizio pubblico locale secondo il modello "in house providing", conformemente ai principi ed ai requisiti previsti dalla norma comunitaria (vedi Corte di Giustizia sentenza 18 novembre 1999, causa C-107/98 Teckal) e successivamente richiamati dalla giurisprudenza nazionale (vedi Corte Costituzionale sentenza n. 50/2013, Corte di Cassazione sentenza n. 26893/2013, etc.); esso costituisce un'eccezione rispetto all'affidamento a terzi mediante gara ad evidenza pubblica, laddove sussistano determinati requisiti e condizioni. Essa determina tra l'ente affidante ed il soggetto gestore del servizio un rapporto interorganico, nel quale l'ente affidante deve esercitare sul gestore un controllo analogo a quello esercitato sui servizi da esso prodotti ed il soggetto gestore deve realizzare la maggior parte della propria attività a favore del Comune affidante e della sua comunità locale di riferimento; pertanto è consentito l'affidamento diretto a società interamente pubbliche nel rispetto dei seguenti principi essenziali, individuati dalla giurisprudenza comunitaria:
 - a) la proprietà del soggetto
 - b) il controllo analogo
 - c) l'attività prevalente a favore dell'ente affidante;

il rapporto tra Pubblica Amministrazione ed il soggetto "in house" non configura un contratto di appalto, ma un'organizzazione interna della stessa Pubblica Amministrazione. Anche le più recenti Direttiva Concessioni (Art. 17 Direttiva 23/2014/UE) e Direttiva Appalti stabiliscono che non rientra nell'ambito di applicazione del nuovo corpus di regole per gli appalti e per le concessioni un affidamento di servizio tra un'amministrazione aggiudicatrice ed una persona giuridica di diritto pubblico (o di diritto privato), quando la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa esercitato per i propri servizi. Alla luce di quanto su esposto si rileva dall'esame dei documenti costitutivi dell'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. (Statuto), dei documenti aziendali del piano programma e conto economico, nonché dal contratto di servizio vigente, che i requisiti previsti dalla normativa europea sono soddisfatti, ovvero:

- il capitale di Ser.Co.P. è interamente pubblico;
- il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte del Comune è garantito dalle modalità gestionali-organizzative appositamente introdotte nel vigente contratto di servizio tra il Comune di Pogliano Milanese e l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 24/11/2011 e s.m.i;
- Ser.Co.P. realizza la parte prevalente della propria attività con l'Ente o gli Enti che la controllano;
- il conferimento all'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. rientra nel campo dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo codice degli appalti); trattasi di norma che conferma quanto già stabilito a livello europeo, specificando ulteriormente le condizioni:
 - a) all'art. 5 le condizioni eccezionali:
 - l'esercizio del controllo analogo (o di controllo congiunto);

- oltre l'80% dell'attività della controllata deve essere effettuata nello svolgimento i compiti ad essa assegnati dall'amministrazione controllante;
- nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, salvo eventuali forme eccezioni di partecipazione che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- b) all'art. 192 il regime speciale degli affidamenti in house, quale procedura derogatoria:
 - obbligo di valutare preventivamente la congruità economica dell'offerta dei soggetti "in house";
 - obbligo di valutare i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta anche in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Alla luce di quanto su esposto si rileva che comunque i requisiti richiesti dal succitato Decreto Legislativo sono soddisfatti, in quanto:

- 1. l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P. già possiede i requisiti previsti dalla normativa europea;
- 2. il budget di Ser.Co.P. per la gestione del servizio Asilo Nido comunale è stato valutato come da allegata relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 (allegato 3), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si evince che il suddetto conferimento non genera alcun onere aggiuntivo, anzi una differenza in termini positivi nel bilancio comunale;

CONSIDERATO che il contratto di servizio vigente tra il Comune di Pogliano Milanese e l'Azienda Speciale Consortile Ser.Co.P., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 24/09/2018, é in scadenza al 2029

VISTI E VALUTATI

- La "Relazione relativa al cambio di gestione del servizio di asilo nido nel Comune di Pogliano Milanese, sottoposta ad approvazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n.201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica." (allegato 1 alla presente deliberazione);
- La "Relazione ex articolo 34, comma 20, della legge n°221 del 17.12.2012 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n°179 del 18.10.2012, relativa al servizio di asilo nido del comune di Pogliano milanese" (allegato 2 alla presente deliberazione);
- L'allegato Manutenzioni ordinarie e Manutenzioni straordinarie dell'Asilo Nido di Pogliano Milanese (allegato 3 alla presente deliberazione);
- Il "Contratto integrativo al contratto di servizio tra il comune di Pogliano milanese e l'A.s.c. Ser.co.p. specifiche tecniche del servizio asilo nido" (allegato 4 alla presente deliberazione);
- La delibera della Giunta comunale N. 36 del 22/03/2023 di ratifica dell'Accordo di confronto sindacale in merito al trasferimento del personale comunale addetto al servizio Asilo Nido (allegato 5 alla presente deliberazione).
- Lo studio di fattibilità economica gestionale del Nido di Pogliano Milanese (<u>allegato 6</u> alla presente deliberazione).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

- Art. 1 "Oggetto del Contratto" (allegato 7 alla presente deliberazione)

CONSIDERATO CHE il presente argomento è stato sottoposto al vaglio della Commissione per i Servizi alla Comunità, riunitasi in data 27/06/2023;

VISTI i pareri allegati, espressi ai sensi dell'art 49 del TUEL, approvato con Dlgs n° 267 del 18/08/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile e del revisore, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

DELIBERA

- 1. DI **CONFERIRE** l'Asilo Nido comunale all'Azienda speciale consortile Ser.Co.P. fino al 2029, avendo riguardo alle motivazioni espresse nelle premesse del presente atto nonchè nei documenti e nelle Relazioni allegate alla presente deliberazione.
- 2. DI APPROVARE e trasmettere all'Azienda speciale consortile Ser.Co.P:
 - La "Relazione relativa al cambio di gestione del servizio di asilo nido nel Comune di Pogliano Milanese, sottoposta ad approvazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n.201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica." (allegato 1 alla presente deliberazione);
 - La "Relazione ex articolo 34, comma 20, della legge n°221 del 17.12.2012 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n°179 del 18.10.2012, relativa al servizio di asilo nido del comune di Pogliano milanese" (allegato 2 alla presente deliberazione);
 - L'allegato Manutenzioni ordinarie e Manutenzioni straordinarie dell'Asilo Nido di Pogliano Milanese (allegato 3 alla presente deliberazione);
 - Il "Contratto integrativo al contratto di servizio tra il comune di Pogliano milanese e l'A.s.c. Ser.co.p. specifiche tecniche del servizio asilo nido" (allegato 4 alla presente deliberazione);
 - La delibera della Giunta comunale N. 36 del 22/03/2023 di ratifica dell'Accordo di confronto sindacale in merito al trasferimento del personale comunale addetto al servizio Asilo Nido (allegato 5 alla presente deliberazione).
 - Lo studio di fattibilità economica gestionale del Nido di Pogliano Milanese (<u>allegato 6</u> alla presente deliberazione).
 - Art. 1 "Oggetto del Contratto" (allegato 7 alla presente deliberazione)

tutti costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di **CONFERIRE** in concessione amministrativa d'uso gli immobili di patrimonio indisponibile dell'Asilo Nido di Pogliano milanese, di cui alle allegate planimetrie, con i beni in essi contenuti come risultanti dell'inventario (e che saranno oggetto di apposito successivo verbale di consegna).

Presenti n. 13 Assenti n°==

DISCUSSIONE

ai sensi del vigente "Regolamento per le riprese audiovisive nelle sedute del Consiglio Comunale e la loro diffusione" per il verbale si rinvia alla registrazione audio/video pubblicata sulla rete civica comunale;

Ultimata la discussione il sindaco nette in votazione la proposta di deliberazione

VOTAZIONE:

Presenti n. 13 Votanti n. 13 Favorevoli n 13. Contrari n.===

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione,

PROCLAMA

Approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto.

VOTAZIONE:

Presenti n. 13 Votanti n. 13 Favorevoli n 13.

Contrari n. ===

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco Carmine Lavanga II Segretario Comunale Matteo Bottari